

Docenti e amministrativi in allarme per gli effetti della riforma previdenziale

Pensionati con suspense

Sono in bilico i requisiti per chi resta in servizio

DI NICOLA MONDELLI

La lettera aperta ai ministri dell'istruzione, Beppe Fioroni, e del lavoro, Cesare Damiano, da parte di alcuni docenti di Parma, pubblicata qui in pagina, fotografa esattamente lo stato d'animo dei docenti e del personale amministrativo, tecnico e ausiliario che non sanno che cosa sarà di loro pensionisticamente parlando.

La situazione più grave è quella del personale in possesso dei requisiti anagrafici e di anzianità contributiva per l'accesso al trattamento pensionistico previsti dai commi 3, 4 e 5 dell'articolo 1 della legge 23 agosto 2004, n. 243, che non hanno ancora, a poco più di un mese dalla scadenza dei termini per la presentazione o la revoca, se già presentata, della domanda di cessazione dal servizio con effetto dal 1° settembre 2007, alcuna certezza che al momento della cessazione dal servizio potranno beneficiare anche per il futuro delle disposizioni contenute nei predetti commi dell'articolo 1.

■ PERSONALE CHE MATURA I REQUISITI ENTRO IL 2007

Le incertezze maggiori riguardano quei docenti e quegli Ata che matureranno entro il 31 dicembre 2007 i requisiti anagrafici e le anzianità con-

tributive richiesti per l'accesso al trattamento pensionistico anticipato di anzianità (almeno 57 anni di età e 35 di contribuzione, ovvero, indipendentemente dall'età, non meno di 39 anni di contribuzione).

La normativa in vigore consente loro l'accesso alla pensione fin dal prossimo 1° settembre.

La domanda che si pongono è semplice: se prima del 1° settembre 2007 dovesse entrare in vigore una nuova norma che modifichi quelle contenute nel citato articolo 1, la loro eventuale domanda di accesso al pensionamento anticipato sarà ancora consentita?

La logica e la validità delle leggi in vigore al momento in cui il cittadino ne chiede l'applicazione propenderebbero per una risposta positiva.

■ PERSONALE CHE HA GIÀ MATURATO I REQUISITI SIA PER LA PENSIONE DI ANZIANITÀ SIA DI VECCHIAIA

Per il personale che è già in possesso dei requisiti per l'accesso al trattamento pensionistico di anzianità e, in parte, anche per quello che, pur avendo raggiunto il 60esimo anno, se donna, o il 65esimo, se uomo, con diritto alla pensione di vecchiaia, potrebbe chiedere di permanere in servizio per tutti gli anni consentiti la situazione di incertezza appare in-

vece circoscritta al mantenimento anche in futuro della disposizione contenuta nel comma 4 del più volte citato articolo 1, e cioè che i periodi di anzianità contributiva maturati fino alla data di conseguimento del diritto alla pensione saranno computati, ai fini del calcolo della misura della prestazione, secondo i criteri vigenti prima dell'entrata in vigore della legge n. 243/2004.

Per questo personale, infatti, neppure una modifica delle norme che dovesse intervenire nel corso del 2007 potrebbe impedire o rinviare l'accesso al trattamento pensionistico dal 1° settembre 2007, se richiesto appunto entro il 10 gennaio 2007. Per questo personale si è infatti in presenza di diritti già acquisiti prima dell'entrata in vigore di un'eventuale nuova e diversa normativa previdenziale.

■ IN PENSIONE MA PERMANENDO IN SERVIZIO A PART-TIME

C'è tuttavia un'alternativa al pensionamento richiesto solo per il timore che nuove norme possano modificare quanto dispone la legge in vigore.

Si tratta dell'istituto, introdotto e disciplinato dal decreto ministeriale 29 luglio 1997, n. 33, e regolamentato da ordinanze e circolari del ministero dell'istruzione e da note informative e circolari dell'Inpdap,

che consente la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale con contestuale accesso al trattamento pensionistico di anzianità.

I requisiti per poter accedere all'istituto sono quelli richiesti dalla normativa in vigore per accedere al trattamento pensionistico di anzianità. Non possono accedervi solo coloro che hanno già richiesto per il collocamento a riposo d'ufficio o per la pensione di vecchiaia.

Per quest'ultima in particolare l'Inpdap con l'informativa n. 33 del 2 luglio 2003 ha precisato che la facoltà di chiedere la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale può essere esercitata anche dal personale femminile del comparto scuola anche se ha già compiuto il 60esimo anno di età e sia in possesso dei requisiti

La Scuola che Cambia



richiesti per la pensione di anzianità.

La richiesta di trasformazione deve essere presentata entro il 10 gennaio 2007. (riproduzione riservata)

Cesare Damiano

